REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/82, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2290/82 della Commissione (3), prevedono che le operazioni relative alla distillazione a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 devono essere effettuate al più tardi il 30 giugno 1983 per il vino e il 31 luglio 1983 per il vino alcolizzato ;

considerando che, dato l'ingente volume dei prodotti da distillare in base alle misure decise durante la presente campagna, non sarà possibile rispettare le scadenze previste ; che risulta quindi opportuno rinviare dette scadenze ed adattare in conseguenza talune altre date fissate da detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2290/82 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 4, paragrafo 3, la data del 30 giugno 1983 è sostituita da quella del 31 luglio 1983.

2. Nell'articolo 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, la data del 1° marzo 1984 è sostituita da quella del 1° aprile 1984.

3. Nell'articolo 7, paragrafo 3, la data del 31 luglio 1983 è sostituita da quella del 31 agosto 1983.

4. Nell'articolo 9, paragrafo 4, la data del 30 settembre 1983 è sostituita da quella del 31 ottobre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 66.
(3) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 8.